

Emendamento AS 1107

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 105, qualora la partecipazione acquisita dia diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario. Per "controllo di fatto" si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie, di amministratori che abbiano poteri tali da esercitare un'influenza dominante sulla gestione sociale.

1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-bis. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.

1-quater. Lo statuto delle società può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma

1-bis, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario".

Relazione

La proposta emendativa ha l'obiettivo di tutelare meglio il risparmio, di provenienza nazionale e internazionale, investito in azioni di società quotate estendendo l'obbligo dell'Offerta pubblica d'acquisto (Opa) totalitaria al cambiamento del controllo di fatto fondato su una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30% del capitale ordinario. In questo modo viene assicurata la tutela del risparmio che, si ricorda, è un valore di rango costituzionale.

L'accertamento delle situazioni di controllo di fatto, di cui sopra, è affidato alla Consob sulla base di una norma non ambigua, e cioè tale da evitare interpretazioni discrezionali. L'accertamento fa infatti riferimento alla nomina di amministratori in grado di esercitare un'influenza dominante sulla gestione sociale. Questa definizione comprende sia la nomina degli amministratori delegati e dei presidenti esecutivi sia la nomina di un numero di consiglieri tale da ottenere la maggioranza deliberante del consiglio di amministrazione.

L'emendamento attribuisce inoltre alle società la facoltà di modificare la soglia fissa per l'obbligo dell'Opa, ferma restando la seconda soglia determinata dal controllo di fatto.

L'urgenza del provvedimento è motivata dal caso Telco, una finanziaria che esercita il controllo di fatto su Telecom Italia ed è ora oggetto di transazioni finanziarie in fieri che escludono le minoranze azionarie della stessa Telecom Italia.


Secondo le informazioni fornite da Telco al mercato, l'accentramento del controllo in capo alla società Telefonica avverrà a partire dal 1° gennaio 2014 con l'attribuzione dei diritti di voto alle azioni Telco di classe C emesse in occasione del recente aumento di capitale riservato alla stessa Telefonica.


Fino a quel momento, la modifica dell'articolo 106 del Testo unico della finanza sull'Opa obbligatoria non avrebbe effetti retroattivi sul caso Telco-Telecom. A certificare la correttezza di questa lettura della norma è stato lo stesso presidente della Consob, Giuseppe Vegas, nell'audizione davanti alle Commissioni riunite 8^a e 10^a del Senato.


L'introduzione di una seconda soglia, legata al controllo di fatto, per far scattare l'obbligo dell'Opa andrà a modificare il quadro normativo entro il quale oggi si reggono gli assetti azionari non solo di Telecom Italia ma anche di non poche primarie società quotate in Borsa.


L'emendamento quindi migliora la normativa nazionale che recepisce la direttiva 2004/25/CE facendo tesoro dell'esperienza maturata in altri Paesi, tra cui, in particolare, la Spagna.


Sen. Massimo Mucchetti

SEN. ALTERO MATTEOLI


SUSTA


Sen. Valeria Fedeli



Sen. Linda Lanzillotta

SEN. PASQUALE CASARCI

